

RINUNCIA ALLA POSIZIONE DI BENEFICIARIO DI TRUST – TASSAZIONE AI FINI DELL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE, DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE

Risposta Agenzia Entrate a Interpello n. 165/2024

- ✓ Il caso sottoposto all'Agenzia delle Entrate con l'istanza di interpello in esame concerne un Trust disciplinato dalla legge di Jersey, istituito nel 2012 da un soggetto (Tizio) e da sua figlia (Caia) in qualità di Disponenti e avente quali beneficiari i due figli di Caia (nonché nipoti di Tizio).
- ✓ La finalità alla base dell'istituzione del Trust era quella di sovvenire alle necessità di vita dei beneficiari mediante la creazione di un patrimonio autonomo che assicurasse ai discendenti dei Disponenti, e ove necessario agli stessi Disponenti, la migliore assistenza personale e medica, nonché sicurezza e protezione economica per il futuro e a tal fine i Disponenti hanno apportato al Trust taluni immobili; dal 2018, in sostituzione della società italiana inizialmente nominata come trustee, è subentrato come Trustee lo stesso Disponente Tizio.
- ✓ Viene dunque prospettata all'AE l'intenzione di procedere, con il pieno accordo di tutte le parti del Trust, alla risoluzione del Trust, in modo che i beni immobili attribuiti al Trust tornino nella piena disponibilità dei Disponenti (con ciò ripristinando la situazione ante costituzione del Trust). Tale risoluzione del Trust verrebbe attuata con la rinuncia di tutti i beneficiari alla «posizione di beneficiario di Trust» e con il consenso del Trustee e del Protector.
- ✓ L'AE, senza entrare nel merito circa la correttezza del regime fiscale applicato dal Trust ai fini dell'imposizione diretta né circa la validità dell'istituzione del Trust, precisa, con riferimento all'operazione prospettata, che:
 - la retrocessione ai Disponenti dei beni immobili originariamente apportati in Trust non realizza il presupposto per l'applicazione dell'imposta di donazione ex art. 1 del D. Lgs. 346/90, non verificandosi un trasferimento di ricchezza (in linea con l'orientamento della giurisprudenza di Cassazione);
 - ai fini dell'imposta di registro, l'atto di retrocessione rientra tra gli atti da registrare in termine fisso e con l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, se redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ex art. 11 Tariffa – Parte Prima del D.P.R. 131/86;
 - al medesimo atto si rendono applicabili le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa ex. art. 4 della Tariffa allegata al D. Lgs. 347/90 e dell'art. 10, comma 2 di tale decreto.